

# **52° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri**

*Agrigento, 11-14 settembre 2007*

## **Competenze professionali in materia di geotecnica e di sistemazione idraulica**

Nell'ambito del 52° Congresso nazionale degli Ingegneri si è svolto un incontro, nel pomeriggio di giovedì 13, presso la Sala Polluce, avente per tema "Aggiornamento delle competenze in materia geotecnica e di sistemazione idraulica - il progetto geotecnico alla luce della nuova normativa".

È emerso che il quadro normativo esistente non offre chiarezza sufficiente su competenze e responsabilità di chi opera nel settore.

Recentemente sono state sollevate dai Geologi pretestuose ed infondate questioni riferite alla materia geotecnica nelle Norme Tecniche per le Costruzioni in corso di revisione. In particolare veniva fatto riferimento ai concetti di modellazione geologica e geotecnica con una presunta "inversione di tendenza".

La questione è completamente infondata in quanto nella Commissione di monitoraggio era presente anche il Presidente del CNG, che ne ha condiviso il contenuto.

Nella più recente normativa si indica che i Geologi non hanno alcuna abilitazione alla progettazione, bensì hanno solo una specifica competenza in materia geognostica. Infatti, come stabilito dal DM 14/09/2005 «... è responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica corrispondente alle diverse fasi del progetto (art. 7.2.2)». Ne consegue quindi che il geologo, non essendo progettista, non ha competenza in merito alla progettazione geotecnica.

La competenza e la responsabilità in materia geotecnica è del progettista dell'opera, in quanto l'aspetto geotecnico è parte intrinseca ed imprescindibile del progetto generale.

Al fine di fare chiarezza, occorre specificare che tale figura professionale è individuata nell'ingegnere, fatte salve le indicazioni previste dalla normativa per altre specifiche figure professionali (Architetti e Geometri).

Le azioni di continuo ricorso da parte dell'Ordine dei Geologi alla Giustizia Amministrativa per invalidare strumenti legislativi sia nazionali che locali, che prevedano la figura dell'ingegnere come competente in materia di progettazione geotecnica e di sistemazione idraulica, è in contrasto e contraddizione con le vigenti norme in materia e con quanto ribadito dagli stessi Geologi nel loro XIII Congresso Nazionale. Tale azione, che spesso trova riscontro nelle sentenze dei Tribunali Amministrativi, è generata da una normativa non univoca e contraddittoria.

Pertanto gli Ingegneri riuniti nel 52° Congresso nazionale chiedono al C.N.I. che intraprenda tutte le azioni e le iniziative presso gli Organi Istituzionali per l'emanazione di direttive chiare ed univoche in materia, al fine del riconoscimento della competenza specifica degli ingegneri nella progettazione geotecnica e sistemazione idraulica, nell'interesse generale e per una più elevata qualità realizzativa e durabilità delle opere.

*Agrigento, 14 settembre 2007*

## **Immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo: il TAR del Veneto ribadisce la competenza degli ingegneri**

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha segnalato la sentenza 3630/2007 con la quale il TAR del Veneto ha accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Verona (affiancato in giudizio dal CNI) e annullato un provvedimento della Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Verona che affermava l'esclusiva competenza degli architetti sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo. Scrivono fra l'altro i giudici amministrativi nella sentenza: «È evidente l'arbitraria discriminazione a danno degli ingegneri civili italiani operata dalla norma in esame, i quali, equiparati agli ingegneri civili ed agli architetti europei dalla normativa comunitaria, possono esercitare, diversamente da questi ultimi, l'attività professionale riservata ai titolari di diploma di architetto in tutta l'Europa, ma non in Italia: discriminazione che, trovando causa nel contrasto tra la normativa nazionale e il diritto comunitario, va risolta con la disapplicazione della disciplina interna e la conseguente invalidità degli atti applicativi». Copia della sentenza è a disposizione sul sito dell'Ordine: [http://www.ingegneri-ca.net/diritto/TAR\\_VE-20073630.pdf](http://www.ingegneri-ca.net/diritto/TAR_VE-20073630.pdf)